



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA

Ordinanza ex art. 23, L. 11 marzo 1953, n. 87

Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Carmela Foresta all'udienza del 18 giugno 2020, celebrata a porte chiuse ai sensi dell'art. 472, 3 comma, c.p.p.,

visti gli atti del procedimento penale a carico di [REDACTED], nato a Roma il 29.07.1976, elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso lo studio dell'Avv. Maurilio D'Angelo e difeso di fiducia dagli Avv.ti Maurilio D'Angelo e Diego Brandi del Foro di Roma,

visto l'art. 23, L. 11 marzo 1953, n.87


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Questo Tribunale ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal difensore dell'imputato in ordine all'art. 83, comma 4, D.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in Legge del 24 aprile 2020, n. 27 per contrasto con l'art. 25, 2 comma, Cost. nella parte in cui prevede l'applicazione della sospensione dei termini di prescrizione a fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Ritiene, inoltre, questo giudice rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, D.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in Legge del 24 aprile 2020, n. 27 per contrasto con i principi di riserva di legge, di tassatività e determinatezza della legge penale, oltre che di irretroattività della norma penale sfavorevole, tutti sanciti dall'art. 25, 2 comma, Cost.

nella parte in cui è ancora l'ipotesi di sospensione della prescrizione all'adozione di un provvedimento giudiziario, quale il decreto di rinvio, autorizzato da un provvedimento organizzativo del capo dell'Ufficio e nella parte in cui prevede la sospensione della prescrizione per fatti commessi prima della sua entrata in vigore. In via subordinata, per le ragioni illustrate nella motivazione della presente ordinanza, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, D.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in Legge del 24 aprile 2020, n. 27 per contrasto con il principio di ragionevolezza dell'art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede la sospensione del processo sino alla data dell'udienza rinvio (e comunque non oltre il 31 luglio 2020) determinato dall'impossibilità della sua trattazione a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

1. Sulla rilevanza delle questioni di legittimità nel giudizio *a quo*.

Con decreto del 29.01.2013 il pubblico ministero in sede ha citato a giudizio  per rispondere del reato di cui all'art. 648 c.p. commesso il 30 marzo 2010 davanti a questo Tribunale in composizione monocratica.

Alla prima udienza del 3.07.2013, verificata la regolarità del contraddittorio e aperto il dibattimento, sono state ammesse le prove richieste dalle parti. L'istruttoria dibattimentale è stata caratterizzata da plurimi rinvii, dovuti all'assenza dei testimoni ovvero al mutamento del giudicante e in ogni caso ad ipotesi che non hanno dato luogo a sospensione dei termini di prescrizione ai sensi dell'art. 159 c.p.

Solo all'udienza del 19.11.2020 il processo è stato rinviato per legittimo impedimento dell'imputato, detenuto per altra causa, a quella del 16 aprile 2020, udienza non tenuta e rinviata d'ufficio dallo scrivente giudicante, *medio tempore* subentrato sul ruolo, con provvedimento di differimento regolarmente notificato alle parti.

All'udienza del 10 giugno 2020 il difensore dell'imputato, con dichiarazioni raccolte a verbale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma, 4, D.l. 18/2020 nella parte in cui prevede l'applicazione dei termini di prescrizione a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della norma e dunque in violazione del principio di irretroattività della norma penale di sfavore, sancita all'art. 25, 2 comma, Cost.

La rilevanza della presente questione di legittimità nell'odierno processo deriva il primo luogo dal fatto che in mancanza del periodo di sospensione introdotto dalla norma i termini massimi di prescrizione del reato per cui si procede (otto anni + due anni *ex art.*

161 c.p. + 60 giorni di sospensione *ex art. 159 c.p.*) sarebbero decorsi il 30 maggio 2020. Tuttavia, dal 9 marzo al 12 maggio 2020 il corso della prescrizione è stato sospeso ai sensi della norma della cui legittimità si dubita, per un tempo pari a 63 giorni.

Giova evidenziare altresì che con provvedimento del 20 aprile 2020 il Presidente del Tribunale in sede ha adottato il provvedimento organizzativo lui imposto dall'art. 83, comma 6, D.l. 18/2020 con il quale è stato altresì previsto il rinvio, oltre il 31 luglio 2020, di tutti i processi non rientranti tra quelli per i quali è stata ritenuta possibile la trattazione e con sospensione dei termini di prescrizione sino al 31 luglio 2020 (Cfr. provvedimento presente in atti); sulla base di tale provvedimento il processo è stato rinviato dalla scrivente alla prima udienza utile del 10 giugno 2020.

Sulla scorta dell'applicazione congiunta delle due disposizioni citate, al termine iniziale del 30 marzo 2020 dovrebbero sommarsi 151 giorni di sospensione (60 giorni di sospensione per legittimo impedimento + 91 giorni di sospensione dal 9 marzo al 10 giugno, data in cui il processo è stato tratto).

In virtù dell'applicazione delle due nuove cause di sospensione della prescrizione a questo Tribunale è preclusa una sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, pure richiesta dal difensore e che invece si imporrebbe in *assenza* delle due norme della cui legittimità si dubita.

Le questioni di legittimità prospettate sono altresì rilevanti poiché questo Tribunale non ritiene di poter pervenire ad una pronuncia favorevole all'imputato sulla base delle evidenze processuali sinora emerse dall'istruttoria dibattimentale. Tra le prove legittimamente acquisite nel contraddittorio delle parti vanno ricordate le dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria, rese all'udienza del 12.10.2015, dalle quali è possibile desumere che nell'aprile 2010, dopo la denuncia di [REDACTED] si aveva modo di verificare che un assegno bancario tratto sul conto corrente di quest'ultimo era stato mandato all'incasso senza provvista, motivo per cui era stato elevato l'atto di protesto. Avvisato dal direttore dell'Istituto di credito, il [REDACTED] che non aveva mai negoziato quel titolo, si accorse di aver smarrito il *carnet* di assegni, tra cui quello mandato all'incasso. Il possesso dell'assegno da parte dell'odierno imputato è dato di fatto non contestato, poiché agli atti del processo è stata acquisita copia di una dichiarazione manoscritta dal [REDACTED] (priva di data) con la quale egli, prima dell'inizio del procedimento, dichiarava di aver consegnato l'assegno a tale [REDACTED] dietro la prestazione di lavori sulla propria autovettura "*poi non eseguiti essendo un assegno di*

provenienza furtiva". Tale scritto, valutabile ex art. 234 c.p.p., ha un valore obiettivamente auto-indiziante nella parte in cui consente di desumere con certezza che il [redacted] è venuto in possesso di un assegno tratto su conto corrente di altri e che lo ha negoziato, consegnandolo al [redacted] senza aver fornito alcuna spiegazione della provenienza di quel titolo, poi risultato di provenienza furtiva, di cui pure dava atto.

Gli elementi di fatto sin qui acquisiti all'istruttoria dibattimentale, pertanto, non consentono neppure un giudizio favorevole alla luce dei consolidati principi della Corte di legittimità in ordine al reato per cui si procede (Cfr., tra le molte, Sez. 2, Sentenza n. 53017 del 22/11/2016 Rv. 268713, secondo cui *"ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente*).

Va poi osservato che l'istruttoria non si è conclusa, dovendosi ancora procedere all'escussione di restanti testi del pubblico ministero.

Alla luce delle ragioni prospettate, la decisione del presente giudizio passa necessariamente attraverso la risoluzione delle questioni di legittimità che di seguito si offrono al giudizio della Corte Costituzionale.

2. Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità dell'art. 83, comma 4, D.l.18/2020 sollevata dal difensore.

Chiariti i termini della rilevanza nel giudizio *a quo* delle prospettate questioni di legittimità costituzionale, occorre ora soffermarsi sul parametro della *non manifesta infondatezza*, assunto, da un lato, quale limite di giudizio del giudice *a quo*, al quale è precluso inoltrarsi sino alla valutazione della fondatezza della questione di legittimità, non potendosi sostituire alla Corte Costituzionale e dovendosi egli limitare a trasmettere gli atti alla Corte tutte le volte in cui la questione sottoposta al suo giudizio assuma i caratteri della serietà; dall'altro, quale criterio di ammissibilità del giudizio incidentale di costituzionalità, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza in materia a partire dalla nota pronuncia 356/1996 con la quale la Corte, in autorevole composizione, ammoniva circa il fatto che *"in linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali"*,

spiegando che "nel caso di specie, argomenti e precedenti giurisprudenziali non mancano a dimostrazione che il risultato al quale il giudice rimettente mira e ch'egli considera dovuto per ragioni costituzionali - la perdurante vigenza della norma del 1962 - può essere raggiunto sulla base dell'interpretazione delle norme vigenti, senza involgere la questione di legittimità costituzionale delle norme del 1992". (Così: 356/1996 Corte Cost.).

Si tenterà dunque di assumere il criterio dell'interpretazione conforme, ancorata e parametrata al diritto vivente, a stella polare nella valutazione di non manifesta infondatezza della questione che si offre allo scrutinio della Corte.

Ritiene questo Tribunale che la corretta valutazione del parametro della non manifesta infondatezza della presente questione di legittimità costituzionale passa attraverso il richiamo ai principi costituzionali che sovrintendono alla legge penale ed in particolare attraverso la messa in luce della reale portata del principio di irretroattività delle norme penali di sfavore e della sua incidenza sull'istituto della prescrizione del reato.

La prescrizione del reato è istituto finalizzato a garantire al reo la certezza dell'esaurimento della pretesa punitiva dello Stato: salvo i reati c.d. imprescrittibili, che in ragione dell'offesa gravissima che arrecano a particolari beni giuridici tutelati dalla norma penale incriminatrice, la *ratio* della prescrizione è quella di stabilire un limite temporale massimo alla punibilità del reato, sì da assicurare al reo il c.d. diritto all'oblio mediante la consumazione del potere punitivo per decorso del tempo. Quale causa di estinzione del reato, la prescrizione garantisce al cittadino la "certezza" di un ragionevole lasso di tempo entro cui egli sa che è chiamato a rispondere per il fatto a lui addebitato.

Sotto questo specifico profilo non pare potersi revocare in dubbio che le norme disciplinanti i termini di prescrizione del reato, ossia il *quantum* di tempo entro cui un determinato illecito penale può essere perseguito e punito, afferendo in termini generali ed astratti alla punibilità del reato, condividono lo spirito di garanzia assicurato dai principi finalizzati a consentire *libere scelte d'azione*.

E' patrimonio ermeneutico ormai acquisito nella dottrina e nella giurisprudenza italiana l'orientamento secondo cui l'art. 25, 2 comma, Cost. nello stabilire che "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso" declina il principio di legalità del reato e delle pene nei tre corollari del principio della riserva di legge, del principio di irretroattività e dei principi di tassatività

e precisione della norma penale. I tre principi connotano e riempiono di contenuto il principio di legalità formale e costituiscono il baluardo invincibile dell'ordinamento giuridico-penale dello Stato di diritto.

Rinviando al paragrafo successivo la verifica del vincolo costituzionale derivante, sia per il legislatore che per il giudice, dai principi della riserva di legge e di tassatività/determinatezza della norma penale, occorre qui soffermarci sul principio di irretroattività della *norma penale di sfavore*. Come spiegava autorevole dottrina penalistica italiana *"In uno Stato liberale di diritto il cittadino deve poter sapere, prima di agire, se dal suo comportamento potrà derivare una responsabilità penale, e quali siano le sanzioni in cui potrà incorrere: solo a queste condizioni può compiere libere scelte d'azione, assumendosi la responsabilità dei suoi comportamenti. Se invece il giudice o il legislatore potessero disporre ex post della sua libertà personale, il cittadino sarebbe alla mercé dello Stato, che, come il mostro biblico, sarebbe solo un oppressivo Leviatano"*¹.

Il legame inscindibile tra la garanzia di libere scelte d'azione e il principio di colpevolezza è stato lumeggiato dalla storica pronuncia della Corte Costituzionale del 14 marzo 1988, n. 364 la cui rilettura consente sempre di apprezzarne l'immutata attualità. In definitiva, il principio di legalità formale sarebbe di fatto frustrato se si consentisse la punizione sulla base di una legge che non era in vigore al momento del fatto, ovvero se si punisse in termini più severi un fatto già previsto dalla legge come reato.

Sulla scorta di queste *rationes*, il principio di irretroattività della legge penale sovrintende e orienta il meccanismo della successione di leggi nel tempo disciplinato dall'art. 2 c.p.: la garanzia del principio in parola non è limitata all'inoperatività retroattiva di norme penali incriminatrici di nuovo conio, ma si estende a tutte le norme sopravvenute che concorrono a punire più severamente un fatto *già* previsto dalla legge come reato. Per tali ragioni si parla di divieto di retroattività della norma penale sfavorevole, intendendosi per tale tutte quelle disposizioni, anche differenti dalle norme incriminatrici in senso stretto, che comunque incidono sul trattamento sanzionatorio.

L'ambito di applicazione del principio di irretroattività della legge penale di sfavore è stato così inteso ed ampliato anche alla luce del principio di legalità c.d. convenzionale previsto dall'art. 7 CEDU: secondo la giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell'uomo sono coperte dal principio di legalità tutte le norme che assumono una

¹ Così: Marinucci - Dolcini, Corso di Diritto Penale, Milano 2001, pg. 253

connotazione afflittiva/punitiva per il reo e sulla scia di tale orientamento, la Corte Costituzionale ha riconosciuto la soggezione al principio di irretroattività a norme diverse da quella incriminatrice (Cfr. Corte Cost. 196/2010; Corte Cost. 98/2020).

Ora, l'ampliamento, sotto la spinta del diritto convenzionale, delle norme *sostanzialmente* penali assoggettate al principio di irretroattività culmina, e trova il suo punto di rottura proprio in materia di prescrizione del reato: è ormai noto che secondo l'orientamento della Corte di Strasburgo l'istituto della prescrizione e le norme che ne regolano il funzionamento hanno natura processuale e come tali non sono soggette al principio di irretroattività della legge penale, mentre secondo il consolidato orientamento della Corte Costituzionale italiana la prescrizione del reato, afferendo alla punibilità del reato, è istituto di diritto penale sostanziale e pertanto soggetto all'inderogabile principio di irretroattività (Cfr. Corte Cost. 393/2006; Corte Cost. 324/2008; 294/2010; Corte Cost. 143/2014; Corte Cost. 24/2017; Corte Cost. 265/2017 e Corte Cost. 115/2018

Per la chiarezza che s'impone necessaria al fine di prendere apertamente le distanze da interpretazioni fluide, sovente dimentiche dell'eterogenesi dei fini di cui sono fautrici, questo giudice non ritiene che la salvezza della norma censurata passi necessariamente attraverso un mutamento di giurisprudenza in ordine alla natura della prescrizione quale istituto di diritto processuale anziché di diritto penale sostanziale e, per quel che può valere, non ritiene neppure auspicabile tale *overruling*.

Ad avviso di questo giudicante non è auspicabile che la Corte Costituzionale ritorni sui propri passi stabilendo una nuova ed inedita natura processuale dell'istituto della prescrizione del reato non solo perché ciò contribuirebbe a quell'odiosa incertezza del diritto che, come messo in evidenza da attenta dottrina, costituisce una delle cause di violazione dei diritti fondamentali, ma soprattutto perché la natura sostanziale della prescrizione del reato quale causa di estinzione del reato costituisce uno dei principi cardine dell'ordinamento giuridico penale italiano, i quali, nella notte buia dell'incertezza, rappresentano la stella guida per l'operatore del diritto.

In passato, autorevole dottrina, il cui pensiero ha già offerto ampio contributo alla presente ordinanza, evidenziava la natura ancipite della prescrizione: ponendo l'accento sulla doppia anima, sostanziale e processuale, delle norme in materia di prescrizione poneva in termini dubitativi la soggezione delle stesse al principio di irretroattività della legge penale sostanziale. Si osservava in particolare che qualora l'allungamento dei



termini di prescrizione intervenisse prima che fossero maturati i termini originariamente previsti in base alla legge vigente al momento del fatto, la nuova legge potesse trovare applicazione retroattiva. Richiamando la sentenza n. 452/1999 della Corte Costituzionale si osservava che il principio di irretroattività della legge penale non è finalizzato a garantire *“una sorta di aspettativa dell'imputato al maturarsi del termine di prescrizione”*.

L'impostazione proficuamente dubitativa di tale dottrina si riscontra altresì nell'esegesi di tutte le norme che condizionano la punibilità del reato, al fine di disvelare le norme che, contribuendo a connotare il disvalore del fatto, devono condividere lo statuto di garanzia proprio della norma penale sostanziale, a differenza delle norme che, indipendentemente dalla loro collocazione sistematica, hanno una funzione tipicamente servente all'accertamento del fatto, propria delle norme processuali.

L'impostazione seguita da tale dottrina nella individuazione delle norme penali sostanziali pare essere stata fatta propria dalla Corte Costituzionale nella soluzione delle questioni di legittimità in materia penale che proprio in riferimento alla prescrizione ha espressamente ribadito la natura sostanziale delle norme che concorrono a delimitare l'ambito della punibilità (Corte Cost. 115/2018).

Per tutte le ragioni illustrate, ad avviso di questo Tribunale i principi in parola non meritano di essere messi in discussione, neppure dallo stato di emergenza, cionondimeno lo scrutinio di costituzionalità della normativa emergenziale in materia penale può essere l'occasione per precisare che non tutte le norme che disciplinano la prescrizione del reato sono soggette al principio di irretroattività di cui all'art. 25, 2 comma, Cost.

Se da un lato non può dubitarsi che la pre-definizione in termini chiari ed inequivoci del *quantum* di tempo necessario a prescrivere, nel delimitare il potere punitivo dello Stato ed essendo correlato alla pena massima prevista per il singolo reato, dunque condividendo implicitamente il disvalore del fatto, debba essere soggetto allo statuto di garanzia proprio della norma penale incriminatrice, d'altro canto, può ben osservarsi che l'istituto della sospensione della prescrizione appare del tutto slegato da tali finalità di garanzia, essendo piuttosto correlato a situazione propria del processo penale.

L'art. 159 c.p. nel disciplinare le cause di sospensione della prescrizione prende in considerazione una serie di eventi, che ancorché tassativamente tipizzati, non sono né predeterminati, né predeterminabili, nella loro concreta verifica, né nella loro

durata: l'esempio più emblematico è il rinvio del processo su accordo delle parti che dà origine ad una causa di sospensione del processo per tutta la durata del rinvio. Se è vero che nella individuazione della data di rinvio il giudice terrà conto di altri principi di natura costituzionale, come quello della ragionevole durata del processo, è altrettanto vero che l'ipotesi di sospensione della prescrizione correlata al rinvio del processo su accordo delle parti segna il limite dello statuto di garanzia dell'istituto della sospensione della prescrizione, tutte le volte in cui essa è ancorata ad una stasi dell'attività processuale. (Cfr. Sez. U, Sentenza n. 1021 del 28/11/2001, Rv. 220509; Sez. U, Sentenza n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226075; Sez. 5, Sentenza n. 25444 del 23/05/2014, Rv. 260414; Sez. U, Sentenza n. 4909 del 18/12/2014, Rv. 262914; Sez. 4, Sentenza n. 51448 del 17/10/2017, Rv. 271328; Sez. 3, Sentenza n. 1992 del 30/10/2017; Rv. 272094).

Del resto, l'art. 159 c.p., *oltre i casi di sospensione tassativamente elencati*, al primo comma individua come causa generale di sospensione della prescrizione *"ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge"*.

Ora, che tale disposizione operi un rinvio mobile e/o formale a tutte le ipotesi di sospensione del processo lo si desume dall'inciso finale della disposizione citata nella misura in cui stabilisce che la sospensione opera in detta ipotesi *"oltre nei casi di"*: secondo i canonici criteri di interpretazione della legge in generale, e della legge penale in particolare, se il legislatore non avesse voluto richiamare tutti i casi di sospensione del processo, oltre quelli elencati dalla norma, l'inciso *"oltre nei casi di"* non avrebbe significato alcuno.

Se tali premesse possono ritenersi corrette, il quesito che la presente fattispecie propone e a cui occorre rispondere al fine di verificare la fondatezza della questione di legittimità qui prospettata è se nel caso in esame non si verta piuttosto in ipotesi di successione di leggi processuali: laddove l'art. 83, comma 4, D.l. 18/2020 ancora l'ipotesi di sospensione della prescrizione ad una nuova ipotesi di sospensione del processo stabilita dall'art. 83, comma 2, D.l. 18/2020.

Che l'art. 159, 1 comma, c.p. sia norma di copertura di tutte le ipotesi di sospensione del processo, anche sopravvenute, e che la conseguente sospensione dei termini di prescrizione non dia luogo a ipotesi di successione di leggi penali, quanto piuttosto di

leggi processuali, è interpretazione che trova conforto anche in altre ipotesi tassativamente previste dal codice penale e dal codice di rito.

Il riferimento è all' istituto della messa alla prova per adulti (art. 464 *bis* c.p.p.) al quale è correlata la sospensione del procedimento e dunque della prescrizione (art. 168 *bis* c.p.), nonché alla sospensione del processo per irreperibilità dell'imputato (art. 420 *quater* c.p.p.) cui pure segue la sospensione della prescrizione (art. 159, ult. comma, c.p.): al netto della disciplina processuale intertemporale, nessuno dubita che i due istituti si applicano anche a fatti commessi prima dell'entrata in vigore delle norme che li hanno rispettivamente introdotti e che in entrambi casi alla sospensione (sopravvenuta) del processo segue la sospensione (retroattiva) dei termini di prescrizione del reato.

Alla luce di tali considerazioni, l'interpretazione costituzionalmente conforme della censurata disposizione parrebbe essere quella di ritenere che l'art. 83, comma 4, D.l. 18/2020 preveda una ipotesi di sospensione della prescrizione ancorata ad una ipotesi di sospensione del processo (art. 83, comma 2, D.l. 18/2020) secondo la regola generale prevista dall'art. 159 c.p.

Tuttavia non può non rilevarsi che l'interpretazione appena prospettata nell'escludere l'operatività del principio di irretroattività nell'ipotesi prevista dalla norma censurata presuppone una ricostruzione differenziata della natura delle norme che disciplinano la prescrizione nel reato che non trova riscontro nel diritto vivente per come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale in materia di prescrizione.

Posta infatti l'inderogabilità del principio di irretroattività tutte le volte in cui si sia al cospetto di una norma penale sostanziale delle due l'una: o si conviene che l'art. 159, 1 comma, c.p. nel prevedere la sospensione della prescrizione in ogni caso di sospensione del processo istituisce e rinvia ad una ipotesi di successione di leggi processuali ovvero si chiarisce la natura processuale dell'istituto della sospensione della prescrizione, oppure la norma censurata è destinata a giudizio di incostituzionalità.

Per queste ragioni, questo giudice non può che rinnettere la questione alla Corte Costituzionale nei termini sopra prospettati.

3. Sulla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, D.l. 18/2020 sollevate d'ufficio.

Rilevatane la rilevanza nei termini illustrati nel 1 paragrafo, questo giudice ha sollevato d'ufficio ulteriore questione di legittimità dell'art. 83, comma 9, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con mod. in legge 20 aprile 2020, n. 27 per contrasto con i principi sanciti all'art. 25, 2 comma Cost., nella parte in cui prevede che *"nei procedimenti penali il corso della prescrizione (e quello dei termini di custodia cautelare) rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g, e, in ogni caso non oltre il 31 luglio 2020"*.

Giova preliminarmente chiarire il quadro normativo di riferimento. Dopo la previsione della sospensione di tutta l'attività giudiziaria prevista dall'art. 83, comma 2, D.l. 18/2020, salvo i casi dei procedimenti tassativamente indicati nell'art. 83, comma 3, cit, al comma 6 del medesimo articolo è stato previsto il potere – dovere dei capi degli Uffici giudiziari di adottare misure organizzative, *"anche relative alla trattazione degli affari"*, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020.

Il successivo comma 7 ha espressamente previsto, tra le misure organizzative che *devono* essere adottate dai capi degli Uffici giudiziari, la *possibilità* di prevedere il rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni di cui al comma 3.

Se, secondo il diritto vivente sopra già richiamato, anche l'istituto della sospensione della prescrizione è norma di diritto penale sostanziale e come tale soggetta al principio di irretroattività della norma penale di sfavore, deve concludersi che neppure la norma ora in esame può avere chance di salvezza non potendo trovare spazio nel nostro ordinamento l'applicazione retroattiva di una norma che concorra a determinare il trattamento sanzionatorio.

V'è di più. Constatata la natura sostanziale delle norme che disciplinano la sospensione dei termini di prescrizione, la norma qui censurata si pone in irrimediabile contrasto con i principi di riserva di legge e di tassatività e determinatezza della norma penale nella misura in cui ancora la sospensione del corso della prescrizione ad una disposizione (eventuale) contenuta nei plurimi e differenziati provvedimenti organizzativi dei capi degli Uffici giudiziari, sulla scorta dei quali il singolo giudice è legittimato a rinviare *alcuni* procedimenti oltre la data del 31 luglio 2020.

Ora è fin troppo evidente che la possibilità di trattazione in udienza di tutti i procedimenti già pendenti nell'arco temporale compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio, ovvero l'individuazione della data di rinvio oltre il 31 luglio 2020, sono circostanze legate ad una serie di fattori contingenti al singolo Ufficio giudiziario (le dimensioni degli Uffici e il connesso carico di lavoro, la logistica dell'edilizia giudiziaria che possa più o meno consentire il rispetto delle norme di distanziamento sociale, il carico di ruolo del singolo ufficio giudicante, nonché la stessa differente manifestazione dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale) con inevitabile discrezionalità del singolo Ufficio giudiziario ovvero del singolo giudice: il provvedimento di rinvio del processo, ancorché legittimo, sconterà pur sempre un' inevitabile tasso di discrezionalità legata alla situazione del singolo Ufficio giudiziario. Ora se tale differente trattamento potrebbe in astratto sottrarsi alla censura di irragionevolezza, potendo ritenersi del tutto ragionevole una differente gestione dell'emergenza da parte dei singoli Uffici giudiziari, in nessun modo può costituire una deroga ai principi di tassatività e determinatezza della norma penale.

Procedendo con ordine, si osserva che il principio della riserva di legge impone che la norma penale incriminatrice e tutte le disposizioni che concorrono a delineare il trattamento sanzionatorio siano previste dalla legge dello Stato ovvero da atti equipollenti. Invero, solo l'attribuzione alla legge o atti aventi forza di legge consente di garantire ad ogni cittadino che le scelte su *cosa* e *come* punire (ovvero per quanto tempo perseguire e punire) con la più dura delle sanzioni previste dall'ordinamento, verranno compiute dall'istituzione in grado di esprimere nella forma più ampia possibile la volontà dei consociati. La *ratio* del principio di legalità formale o riserva di legge in materia penale è infatti rintracciato nella considerazione che il "*monopolio penale del legislatore statale è fondato sul suo essere rappresentativo della società tutta, unita per contratto sociale*" (cfr. Corte Cost. 30 ottobre 1898, n. 487).

La norma qui censurata solo in apparenza rispetta il principio della riserva di legge nella misura in cui autorizza la sospensione del corso della prescrizione, ma di fatto la ancora ad un provvedimento giurisdizionale (emesso inaudita altera parte) che trova la sua legittimazione in un provvedimento organizzativo del capo dell'Ufficio solo eventuale.

In ogni caso, appare vulnerato il principio di tassatività e determinatezza della norma penale (*id est* della causa di sospensione della prescrizione) nella misura in cui i processi da rinviare non sono né, a ben vedere, potrebbero essere previsti in modo

preciso e tassativo per l'inevitabile influenza di ragioni organizzative differenti ai singoli uffici e del carico di ruolo del singolo magistrato giudicante.

In definitiva, se le norme che disciplinano la prescrizione del reato sono tutte norme di diritto penale sostanziale, come il diritto oggi vivente afferma senza autorizzare la distinzione sopra tratteggiata, una norma che introduca una causa di sospensione della prescrizione ricade sotto lo statuto della norma penale e dunque soggetta ai principi di riserva di legge e di tassatività e determinatezza della norma penale.

Solo per completezza si ricorderà che i due principi costituzionali qui evocati sono stati assunti dalla Corte Costituzionale come controlimite alla cessione di sovranità da parte dell'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 117 Cost. proprio nella nota vicenda *Taricco* che ha costituito l'occasione per la Corte per ribadire la natura sostanziale dell'istituto della prescrizione del reato.

Alla luce di tali argomentazioni, una interpretazione costituzionalmente conforme è preclusa a questo giudice, stante la natura inderogabile dei principi che governano la norma penale sostanziale.

A riguardo, giova evidenziare che l'ipotesi di sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 9, D.l. 18/2020, contrariamente a quanto previsto nell'art. 83, comma 4, cit., non è neppure legata, almeno espressamente, ad alcuna ipotesi di sospensione del processo, con la conseguenza che l'interpretazione dell'art. 159, 1 comma, c.p. offerta rispetto alla prima questione di legittimità non è percorribile neppure in astratto nell'ipotesi ora considerata.

Ad avviso di questo Tribunale, l'unica possibile interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione ora in esame passa, in primo luogo, dalla risoluzione in termini negativi della questione di legittimità dell'art. 83, comma 4, D.l. 18/2020 rispetto al principio di irretroattività: se l'art. 159 c.p. nel rinviare a tutte le ipotesi di sospensione del processo istituisce una ipotesi di successione di leggi processuali e non già sostanziali, ancorando ad esse la sospensione dei termini di prescrizione, l'art. 83, comma, 9 risulterebbe illegittimo per contrasto al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. nella (sola) parte in cui ancora la sospensione della prescrizione al mero provvedimento di rinvio anziché alla sospensione del processo sino alla data di rinvio e comunque non oltre il 31 luglio 2020.

Solo per completezza si osserva che tutti i vizi di costituzionalità denunciati verrebbero meno solo nella misura in cui, con mutamento del diritto vivente non consentito a



questo giudice, si affermasse la natura processuale delle cause di sospensione della prescrizione indipendentemente dal loro legame con la sospensione del processo.

Per tutte le ragioni illustrate il presente processo non può essere deciso indipendente dalla risoluzione delle questioni di legittimità prospettate che, ove accolte, imporrebbero a questo giudice di pronunciare una sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato ascritto all'imputato a seguito del decorso dei termini massimi di prescrizione.

P.Q.M.

Letto l'art. 23, 2 comma, Legge 11 marzo 1953, n. 87;

dichiara

rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa dell'imputato dell'art. 83, comma 4, D.l. 17 marzo 2020, n. 18 conv. in Legge 20 aprile 2020, n. 27 per contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede l'applicazione della sospensione dei termini di prescrizione a fatti commessi prima della sua entrata in vigore

Letto l'art. 23, 3 comma, Legge 11 marzo 1953, n. 87

dichiara

d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 83, comma 9, D.l. 17 marzo 2020, n. 18 conv. in Legge 20 aprile 2020, n. 27 in relazione all'art. 25, 2 comma, Cost. nella parte in cui prevede una causa di sospensione della prescrizione sulla base di un provvedimento giudiziario autorizzato da un provvedimento organizzativo del capo dell'Ufficio, ovvero, in via subordinata,

dichiara

rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, D.l. 17 marzo 2020, n. 18 conv. in Legge 20 aprile 2020, n. 27 in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede la sospensione del processo sino alla data di rinvio del procedimento per l'impossibilità della sua trattazione e comunque non oltre il 31 luglio 2020.

ordina

la sospensione del procedimento in corso e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.





dispone

che la presente ordinanza sia notificata all'imputato e al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati

Così deciso in Roma, 18 giugno 2020.

Il Giudice

dott.ssa Carmela Foresta



TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Ufficio di Segreteria
18/6/2020
ASSISTENTE GIUDIZIARIA
Palazzo Giustizia